

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

IL SINDACO

Palazzo Comunale - Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (RC)
Tel: 0965.779025 / 779006 - fax 0965.786040
C.F. / P.I. : 00710360801 -- PEC: protocollo.montebello@asmepec.it
Sito istituzionale - <http://www.comune.montebellojonico.rc.it>

ORDINANZA n. 18 del 18.6.2022

ORDINANZA BALNEARE SULL'UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2022

L'anno **2022** il giorno **18** del mese di **giugno**

IL SINDACO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice della navigazione ed il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. marittima;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.7.1975, n. 382;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega delle funzioni sulle aree del demanio marittimo" e ss.mm.ii.;

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul BURC del 14.7.2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.6.2007) in base al quale i Comuni costieri emettono l'Ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

Vista la nota dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria, (registro ufficiale U.0019834.27-05-2021, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 27.5.2021, al n. 6059, avente in argomento "Ordinanza di sicurezza balneare 2021" con allegata Ordinanza n. 26/2021, emessa dal Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria, in data 27.5.2021, ancora in corso di validità;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Montebello Jonico, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare dapprima impartite con Ordinanza balneare emessa dal Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria;

Ritenuto indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione della disciplina di carattere generale per le attività connesse alla balneazione, concentrando il contenuto della presente Ordinanza Balneare rispetto all'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Reggio Calabria – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria.

ORDINA

Articolo 1 – Disposizioni Generali

1. La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Montebello Jonico.
2. Resta fermo il divieto di balneazione per interdizione ai fini di pubblica incolumità nei tratti di costa oggetto di possibili ordinanze sindacali emanate a seguito di oggettive valutazioni igienico-sanitarie e ambientali.
3. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati dalle ordinanze della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria.

4. Tuttavia per favorire l'ottimizzazione delle attività chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio costiero del Comune di Montebello Jonico deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria (attiva 24/24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0965.650090 (sala operativa) 0965.6561 (centralino) oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, raggiungibile al seguente numero: 0965.787657

Articolo 2 – Durata della stagione balneare

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre. Le CDM con finalità turistico ricreativo a seguito di avviso pubblico sono concesse per il periodo compreso tra il mese di giugno 2022 e il 30 settembre 2022.
2. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno due mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

Articolo 3 – Zone di mare riservate alla balneazione e quelle vietate

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, sono quelle sino alla distanza di:
 - a) 150 mt dalla battigia, in presenza di spiagge;
 - b) 100 mt dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco o in presenza di opere artificiali di protezione costiera.
2. Le zone di mare vietate alla balneazione sono:
3. imboccatura del porto di Sant'Elia e relativo ambito portuale;
 - a. aree site all'interno dell'agglomerato industriale di Saline Joniche e del neo-formato arenile, meglio individuate nell'Ordinanza n. 30 del 13.5.2019;
 - a. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per ormeggi di unità navali;
 - b. all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - c. all'interno di specchi d'acqua destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - d. alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - e. nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

Articolo 4 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge destinate alla libera balneazione

1. Nelle spiagge del Comune di Montebello Jonico, destinate alla libera balneazione, **è VIETATO**:
 - lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole unità navali sono state individuate due aree nel Piano Comunale di Spiaggia (PSC), adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30.3.2017, meglio identificate con lettera A) e C);
 - occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari della battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
 - lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ad ogni altro tipo di attrezzatura o struttura o giochi di qualsiasi genere;
 - campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
 - transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
 - praticare attività o giochi che possono costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocimento all'igiene dei luoghi;
 - tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - accendere fuochi;
 - distendere reti;
 - pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione, salve le deroghe disposte dall'Autorità marittima con propria ordinanza;
 - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresa la pratica del volo a vela, del deltaplano o del paracadute trainato), e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (984,252 piedi circa), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - gettare, anche in mare, o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
 - introdurre ed usare anche all'intero delle strutture degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la preventiva autorizzazione dei VVFF;

- esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici Comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio o di animali d'affezione (cani/gatti) purché regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina, muniti di collare con targhetta identificativa. I proprietari/detentori dei cani/gatti hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 150 cm e di avere sempre con sé la museruola da applicare in caso di potenziale pericolo;
- i proprietari/detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque deiezione degli animali con l'utilizzo di idonea strumentazione e provvedere alla pulizia dei luoghi.

Articolo 5 – Disciplina delle strutture balneari

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con possibilità di protrarre l'apertura al pubblico dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale ovvero secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.
3. E' fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue di cui una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25.8.1991 n. 284 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991.
4. A cura dei concessionari devono essere riportate in apposita cartellonistica, ed esposta in luogo ben visibile, i dati della CDM.
5. Durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ad assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio della Società Nazionale di Salvamento o della Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 mt di fronte mare. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.
6. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti i concessionari dovranno rispettare rigorosamente quanto previsto dagli art. 6 e 7 della circolare della C.P. n. 18/17 e ss.mm.ii., che qui si intendono riassunti.

Sistemazione e manutenzione dell'area in concessione

7. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità al progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.
8. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla linea di battigia si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 mt. dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ogni genere di oggetto e di ogni tipo di unità navale, fatti salvi i mezzi di soccorso.
9. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ad anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti ogni concessionario dovrà essere dotato di appositi mastelli idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti e rispettare il calendario di raccolta vigente nel Comune di Montebello Jonico.
10. Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione e comunque ogni concessionario deve attenersi al n.ro di ombrelloni per così come riportato in progetto.
11. E' vietato l'uso di sapone e shampoo o di altro prodotto detergente qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico dei reflui in conformità alle vigenti norme in materia.

Visibilità degli impianti, accesso al mare

12. I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della legge n. 104/92 e ss.mm.ii.. Nelle aree in concessione devono essere predisposti appositi percorsi mobili al fine di garantire la mobilità all'interno delle aree stesse, anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione e la data di inizio lavori al Comune di Montebello Jonico – Settore V Urbanistica e Patrimonio – Servizio Demanio, allegando una relazione tecnica della tipologia

dell'opera amovibile e planimetria dei percorsi a firma di un tecnico abilitato e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

13. Apporre apposita segnaletica indicante tutte le norme di sicurezza inerenti alla balneazione e alla navigazione (come previsto nell'allegato 1 della presente circolare).
14. Assicurare adeguata pulizia dell'arenile.

Uso delle piscine insistenti su arre demaniali

15. Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto, che disciplina il rapporto gestore-utente in riferimento agli aspetti di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio.
16. Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa deve vigilare il servizio di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente.
17. Per i requisiti igienico sanitari delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni altro aspetto non disciplinato dalla presente ordinanza, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni – PP.AA. del 16.1.2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16.12.2004.

Servizio di salvataggio e soccorso

18. Negli stabilimenti balneari e nelle attività di supporto alle strutture ricettive l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse e disciplinata da apposita Ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria (Ord. N. 26/2021).

Articolo 6 – Rispetto delle disposizioni dell'ordinanza

I concessionari di strutture balneari o di attività di supporto alle strutture ricettive devono accettare la conformità a quanto prescritto dalla presente Ordinanza attraverso un'attività di autoverifica da effettuarsi seguendo la check-list di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 26/2021, della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria che si allega alla presente per formare parte integrante (All. [3]). Tale check-list deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e il Comune di Montebello Jonico – Settore V Urbanistica e Patrimonio – Servizio Demanio Marittimo delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione.

Articolo 7 – Norme di sicurezza sull'uso delle coste e del mare antistante

Chiunque intende svolgere attività sullo specchio d'acqua antistante la costa del Comune di Montebello Jonico per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la sicurezza deve attenersi e rispettare oltre al Codice della Navigazione e al suo Regolamento alle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed in particolare la n. 12/20015 del 29.5.2015, recante il regolamento per la disciplina della navigazione da diporto ed attività connesse.

Articolo 8 – Disposizioni per fronteggiare il rischio epidemiologico

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale, si ritiene necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Pertanto, i concessionari sono tenuti al rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» adottate dal Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile, con Ordinanza del 1° aprile 2022. Di seguito, per facilitazione, si riporta quanto previsto dalle su scritte linee guida, in riferimento alle attività turistiche e ricreative.

“ SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.



- *Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.*
- *Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.*
- *Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.*
- *Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.*
- *Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.*
- *Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.*

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione."

Articolo 9 – Violazioni e disposizioni finali

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale del Comune di Montebello Jonico sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l'Ordinanza Balneare n. 30 del 25.6.2021, emanata da questo Ente.
3. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del C.d.N. ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
4. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna.
5. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari e si attività di supporto alle attività ricettive in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare 2021.
6. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Montebello Jonico alla sezione avvisi, per tutta la durata della stagione balenare e nel sito istituzionale del Comune di Montebello Jonico raggiungibile all'indirizzo www.montebellojonico.it.
7. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria – Al Comando dei Carabinieri – Stazione di Saline Joniche – Al comando della Polizia Locale del Comune di Montebello Jonico.

Montebello Jonico, 18 giugno 2022

La Sindaca
Dott.ssa Maria JOT



Segnaletica

ATTENZIONE

limite acque riservate alla balneazione.

Non Segnalato

ATTENTION

limit waters reserved for bathing.

Not reported

ATTENTION

limite des eaux réservées à la baignade.

Non rapporté

=====

ATTENZIONE

limite acque sicure (metri 1,60)

Non segnalato

CAUTION

limit safe waters (1,60 meters)

Not reported

ATTENTION

limite d'eau sûre (1,60 mètre)

Non rapporté

Numeri Utili per l'Emergenza

“NUMERO BLU”

per l'emergenza in mare:

1530

Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile:

115

Capitaneria di Porto di Reggio Calabria

Delegazione di Spiaggia di Melito Porto Salvo

Via Porto S. Elia snc Saline Joniche

Tel. 0965.787657

Comando Carabinieri:

112

Stazione di Saline di Montebello Jonico:

0965.782783

Comando di

POLIZA LOCALE

Comune di Montebello Jonico:

0965.779006



Allegato 1

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. _____ del _____ DELLA
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI REGGIO CALABRIA

Check-List autoverifica (art. 7, c. 2)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 11, co. 2, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. <i>(art. 3, co. 1, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. - gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt.). <i>(art. 5, co. 2, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro (per l'indicazione del limite delle acque sicure - profondità 1,60 mt.). <i>(art. 3, co. 3, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	locale adibito a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro, tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. <i>(art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



	(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)		
9	un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. (art. 6, co. 1 e 4, dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt.200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. (art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. (art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. (art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. (art. 8, co. 1 dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte. (art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. (art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ___/___/___ dal Comune di _____

Estensione del fronte mare mt. _____

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ___/___/___.

Gestione _____

Data ___/___/___ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-